

Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (Legge sul Parco nazionale)

del 19 dicembre 1980 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 78 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1979³,
decreta:

Art. 1 Natura e scopo

¹ Il Parco nazionale svizzero, situato nel Cantone dei Grigioni, in Engadina e Val Müstair, è una riserva ove la natura è protetta da ogni influsso umano ed ove, in particolare, l'insieme della fauna e della flora è lasciato al suo autonomo sviluppo. Sono ammessi unicamente gli interventi direttamente volti a conservare il Parco.

² Il Parco nazionale è accessibile al pubblico nel quadro del pertinente regolamento. Esso è oggetto di ricerche scientifiche continue.

Art. 2 Istituzione responsabile

L'istituzione responsabile del Parco nazionale è la fondazione di diritto pubblico «Parco nazionale svizzero», con sede a Berna.

Art. 3 Finanziamento

¹ Il patrimonio iniziale della Fondazione consta del fondo del Parco nazionale, costituito dalla Lega svizzera per la protezione della natura.

² La Fondazione finanzia i suoi compiti con il reddito del suo patrimonio e con altri introiti.

³ La Confederazione versa un contributo annuo per le spese di amministrazione, sorveglianza e manutenzione.

⁴ La Fondazione può riscuotere tasse per l'uso degli impianti del Parco nazionale.

⁵ Il patrimonio della Fondazione può essere intaccato solo in casi straordinari. Non può comunque scendere sotto 1000 000 di franchi.

RU 1981 236

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

³ FF 1979 III 669

Art. 4 Commissione del Parco nazionale

¹ L'organo supremo della Fondazione è la Commissione del Parco nazionale. Essa si compone di nove membri nominati dal Consiglio federale.

² Tre membri sono proposti dalla Lega svizzera per la protezione della natura, due dalla Società elvetica di scienze naturali, uno dal Cantone dei Grigioni e uno dai Comuni del Parco. Due membri rappresentano la Confederazione.

³ Il presidente della Commissione del Parco nazionale è designato dal Consiglio federale. Per il rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Essa nomina il segretario, il contabile ed altri organi esecutivi.

Art. 5 Compiti

¹ La Commissione del Parco nazionale provvede per la conservazione e la valorizzazione del Parco. Le incombe in particolare:

- a. di collaborare con il Cantone e i Comuni;
- b. di amministrare, sorvegliare e mantenere il Parco e le sue installazioni;
- c. d'informare il pubblico sulla natura e lo scopo del Parco nonché sulle prescrizioni di visita;
- d. d'incoraggiare la collaborazione tra l'amministrazione del Parco e i ricercatori.

² La Commissione del Parco nazionale assicura giuridicamente l'integrità territoriale del Parco. Essa stipula i contratti necessari al conseguimento dello scopo della Fondazione. I contratti concernenti la garanzia dell'integrità territoriale del Parco, la diminuzione o l'ampliamento del medesimo oppure le indennità che ne derivano, devono essere approvati dal Consiglio federale.

³ La Commissione del Parco nazionale, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁴, emana i regolamenti sull'amministrazione e la sorveglianza del Parco.

Art. 6 Successione giuridica

¹ La Fondazione assume i diritti e i doveri, relativi al Parco nazionale, spettanti alla Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² La Fondazione surroga in particolare la Confederazione nei contratti stipulati tra quest'ultima e gli aventi diritto ai beni fondiari.

³ La partecipazione della Società elvetica di scienze naturali e della Lega svizzera per la protezione della natura è disciplinata da un contratto stipulato con la Confederazione.

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7 Regolamento del Parco

Il Cantone dei Grigioni, dopo aver sentito la Commissione del Parco nazionale, emana il regolamento del Parco, il quale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 8 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola una prescrizione del regolamento del Parco, contenente la comminatoria penale del presente articolo, è punito con la multa.

² Il procedimento penale spetta ai Cantoni.

³ Gli oggetti acquisiti violando il regolamento del Parco possono essere confiscati dagli organi del Parco.

Art. 9 Vigilanza e rimedi giuridici

¹ Il Parco nazionale è posto sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. La Commissione del Parco nazionale sottopone annualmente un rapporto al Dipartimento, a destinazione del Consiglio federale e delle Camere federali.

² Il Controllo federale delle finanze verifica la contabilità.

³ Le decisioni della Commissione del Parco nazionale sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.⁵

Art. 10 Disposizioni finali

¹ Il decreto federale del 7 ottobre 1959⁶ concernente il Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni è abrogato.

² La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 aprile 1981⁷

⁵ Nuovo testo giusta il n. 44 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁶ [RU **1961** 915]

⁷ DCF del 28 gen. 1981.

